

XVI legislatura

## **Disegno di legge**

### **A.S. n. 1749**

“Conversione in legge del decreto-legge 3 agosto 2009, n. 103, recante disposizioni correttive del decreto-legge anticrisi n. 78 del 2009”

settembre 2009  
n. 147



servizio studi del Senato

ufficio ricerche nei settori  
economico e finanziario



# Servizio Studi

Direttore Daniele Ravenna

## Segreteria

tel. 6706\_2451

### Uffici ricerche e incarichi

#### Settori economico e finanziario

Capo ufficio: ----- -  
Reggente ufficio: S. Moroni \_3627

#### Questioni del lavoro e della salute

Capo ufficio: M. Bracco \_2104

#### Attività produttive e agricoltura

Capo ufficio: -----

#### Ambiente e territorio

Capo ufficio: R. Ravazzi \_3476

#### Infrastrutture e trasporti

Capo ufficio: F. Colucci \_2988

#### Questioni istituzionali, giustizia e cultura

Reggente ufficio: A. Sanso' \_3435  
S. Marci \_3788  
S. Ruscica \_5611

#### Politica estera e di difesa

Capo ufficio: -----  
Reggente ufficio: A. Mattiello \_2180

#### Questioni regionali e delle autonomie locali, incaricato dei rapporti con il CERDP

Capo ufficio: F. Marcelli \_2114

#### Legislazione comparata

Capo ufficio: V. Strinati \_\_3442

### Documentazione

#### Documentazione economica

Emanuela Catalucci \_2581  
Silvia Ferrari \_2103  
Simone Bonanni \_2932  
Luciana Stendardi \_2928  
Michela Mercuri \_3481  
Domenico Argondizzo \_2904

#### Documentazione giuridica

Vladimiro Satta \_2057  
Letizia Formosa \_2135  
Anna Henrici \_3696  
Gianluca Polverari \_3567  
Antonello Piscitelli \_4942

---

I dossier del Servizio studi sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Il Senato della Repubblica declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

XVI legislatura

## **Disegno di legge**

**A.S. n. 1749**

“Conversione in legge del  
decreto-legge 3 agosto  
2009, n. 103, recante  
disposizioni correttive del  
decreto-legge anticrisi  
n. 78 del 2009”

settembre 2009

n. 147



## AVVERTENZA

Il presente *dossier* illustra il contenuto del disegno di legge di conversione del decreto-legge 3 agosto 2009, n. 103, recante "Disposizioni correttive del decreto-legge anticrisi n.78 del 2009"<sup>1</sup>, assegnato alle Commissioni riunite 5<sup>a</sup> (Bilancio) e 6<sup>a</sup> (Finanze e tesoro) in sede referente.

Il decreto legge in esame, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 4 agosto 2009, n. 179, è entrato in vigore il giorno successivo, contemporaneamente, pertanto, alla legge di conversione del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 che va a modificare, pubblicata anch'essa nella Gazzetta ufficiale del 4 agosto 2009 (Suppl. Ordinario n. 140).

Il *dossier* è corredato da un testo a fronte tra l'articolato del decreto-legge n. 78 del 2009 nel testo originario (nella colonna di sinistra) e come modificato dal decreto-legge in esame (nella colonna di destra).

---

<sup>1</sup> Il decreto-legge n. 78 del 2009 reca, più precisamente, "provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini".



## INDICE

SCHEDE DI LETTURA .....	9
<b>Articolo 1</b> <i>(Modificazioni al decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78)</i>	
Scheda di lettura.....	11
Modifiche all'articolo 4, in materia di interventi urgenti per le reti dell'energia.....	12
Modifiche all'articolo 13-bis, in materia di rimpatrio di attività finanziarie e patrimoniali detenuti fuori del territorio dello Stato.....	20
Modifiche all'articolo 17, in materia di disciplina della Corte dei conti .....	21
<b>Articolo 2</b> <i>(Entrata in vigore)</i>	
Scheda di lettura.....	25
TESTO A FRONTE.....	27
<b>Articolo 1, Comma 1, lettera a)</b> .....	29
<b>Articolo 1, Comma 1, lettera b)</b> .....	35
<b>Articolo 1, Comma 1, lettera c)</b> .....	39



## **SCHEDE DI LETTURA**



## Articolo 1

(Modificazioni al decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78)

1. Al decreto-legge 1° luglio 2009, n.78, recante provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali, nel testo convertito dalle Camere, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro per la semplificazione normativa, individua gli interventi relativi alla trasmissione ed alla distribuzione dell'energia, nonché, d'intesa con le regioni e le province autonome interessate, gli interventi relativi alla produzione dell'energia, da realizzare con capitale prevalentemente o interamente privato, per i quali ricorrono particolari ragioni di urgenza in riferimento allo sviluppo socio-economico e che devono essere effettuati con mezzi e poteri straordinari.»;

2) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Ciascun Commissario, sentiti gli enti locali interessati, emana gli atti e i provvedimenti, nonché cura tutte le attività, di competenza delle amministrazioni pubbliche che non abbiano rispettato i termini previsti dalla legge o quelli più brevi, comunque non inferiori alla metà, eventualmente fissati in deroga dallo stesso Commissario, occorrenti all'autorizzazione e all'effettiva realizzazione degli interventi, nel rispetto delle disposizioni comunitarie, avvalendosi ove necessario dei poteri di sostituzione e di deroga di

cui all'articolo 20, comma 4, del decreto-legge 29 novembre 2008, n.185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n.2.»;

3) al terzo periodo del comma 4-*quater*, le parole da: «L'amministratore delegato» fino a: «è nominato» sono sostituite dalle seguenti: «È nominato un»;

b) al comma 3 dell'articolo 13-*bis* sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «,con esclusione dei procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto»;

c) all'articolo 17:

1) i primi tre periodi del comma 30-*ter* sono sostituiti dai seguenti: «Le procure della Corte dei conti possono iniziare l'attività istruttoria ai fini dell'esercizio dell'azione di danno erariale a fronte di specifica e concreta notizia di danno, fatte salve le fattispecie direttamente sanzionate dalla legge. Le procure della Corte dei conti esercitano l'azione per il risarcimento del danno all'immagine nei soli casi e nei modi previsti dall'articolo 7 dalla legge 27 marzo 2001, n.97. A tale ultimo fine, il decorso del termine di prescrizione di cui al comma 2 dell'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n.20, è sospeso fino alla conclusione del procedimento penale.»;

2) al comma 30-*quater*, lettera a), dopo le parole: «controllo preventivo di legittimità» sono aggiunte le seguenti: «,limitatamente ai profili presi in considerazione nell'esercizio del controllo».

**L'articolo 1** apporta una serie di modificazioni al decreto legge 1° luglio 2009, n. 78. Dette modifiche scaturiscono, secondo quanto si evince dalla premessa del provvedimento, dalla ritenuta straordinaria necessità ed urgenza di adottare misure correttive del suddetto decreto.

La relazione illustrativa del disegno di legge di conversione chiarisce che l'intervento con decretazione d'urgenza è finalizzato a superare in radice possibili dubbi interpretativi o evitare i rischi derivanti, in sede applicativa, da formulazioni talvolta equivoche quanto al rispetto delle attribuzioni istituzionali delle diverse amministrazioni coinvolte.

Poiché l'intento del Governo è quello di evitare l'entrata in vigore della norme oggetto di modifica nel testo approvato con la legge di conversione, il decreto-legge in esame è entrato in vigore contemporaneamente (il giorno 5 agosto 2009) alla legge di conversione del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 che va a modificare<sup>2</sup>.

## **Modifiche all'articolo 4, in materia di interventi urgenti per le reti dell'energia**

**L'articolo 1, comma 1, lettera a) numero 1**, sostituisce l'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 78/2009<sup>3</sup> che reca norme di semplificazione per gli interventi di produzione, trasmissione e distribuzione di energia da realizzare con capitale prevalentemente o interamente privato al verificarsi delle seguenti condizioni:

- a) qualora ricorrano particolari ragioni di urgenza in riferimento allo sviluppo socio-economico;
- b) nel caso in cui essi debbano essere effettuati con mezzi e poteri straordinari.

Gli interventi sono individuati dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro per la semplificazione normativa e d'intesa con le regioni e province autonome interessate.

---

<sup>2</sup> Un precedente analogo è rinvenibile nel decreto-legge 27 dicembre 2006, n. 299, che ha disposto la *Abrogazione del comma 1343 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), recante disposizioni in materia di decorrenza del termine di prescrizione per la responsabilità amministrativa*. Anche in quel caso, infatti, poiché il Governo intendeva evitare l'entrata in vigore della norma suddetta ab origine, il provvedimento, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 28 dicembre 2006, entrò in vigore nella stessa data, determinando così un immediato effetto abrogativo, dal momento che la legge finanziaria - pur approvata dal Parlamento, promulgata dal Capo dello Stato e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - entra in vigore, come è noto, il 1° gennaio.

<sup>3</sup> Decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 "Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali", convertito in legge dalla legge 102/2009 e modificato immediatamente dal decreto-legge oggetto della presente scheda di lettura.

*Le Camere, in sede di conversione in legge, avevano apportato modifiche che non sono mai entrate in vigore, poiché il decreto-legge in commento è entrato in vigore il giorno stesso della legge di conversione del decreto-legge 78/2009.*

La relazione governativa che accompagna il decreto-legge in esame recita che "si prevede il concerto di tutti i Ministri interessati in materia di interventi urgenti relativi alla trasmissione e alla distribuzione dell'energia, nonché di interventi riguardanti la produzione dell'energia, in tale modo volendo esplicitare un principio di massima condivisione delle relative decisioni, benché fosse già previsto che fossero rimesse al Consiglio dei ministri nella sua collegialità".

Il nuovo testo dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 78/2009, prevede che:

- il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro per la semplificazione normativa:
- individua gli interventi relativi alla trasmissione ed alla distribuzione dell'energia;
- nonché, d'intesa con le regioni e le province autonome interessate, gli interventi relativi alla produzione dell'energia;
- da realizzare con capitale prevalentemente o interamente privato;
- per i quali ricorrono particolari ragioni di urgenza in riferimento allo sviluppo socio-economico e che devono essere effettuati con mezzi e poteri straordinari.

**La normativa vigente in materia di autorizzazioni**

Per quanto riguarda la normativa vigente, nell'ambito delle autorizzazioni relative al settore elettrico il modello autorizzativo maggiormente utilizzato è quello che prevede il rilascio di un'autorizzazione unica a seguito di un procedimento unico, introdotto dal decreto-legge 239/2003 e previsto per tutti gli impianti di produzione di energia elettrica superiori a 300 MW (art. 1-sexies, comma 8, del DL n. 239/2003<sup>4</sup>), nonché per le reti nazionali di trasporto dell'energia elettrica (commi 1-3 del medesimo art. 1-sexies) e per gli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili (in tal caso però l'art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003 prevede che l'autorizzazione non sia rilasciata dal Ministero ma dalla Regione).

In particolare, l'autorizzazione unica è rilasciata dal Ministero delle attività produttive (ora: dello sviluppo economico) di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e previa intesa con la regione o le regioni interessate, per la costruzione e l'esercizio degli elettrodotti facenti parte della rete nazionale di trasporto dell'energia elettrica, considerati attività di preminente interesse statale. L'autorizzazione sostituisce autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti di assenso comunque denominati previsti dalle norme vigenti, costituendo titolo a costruire e ad esercire tali infrastrutture in conformità al progetto approvato. L'autorizzazione è rilasciata a seguito di un procedimento unico, svolto entro il termine di centottanta giorni, nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità di cui alla legge 7 agosto 1991, n. 241, sul procedimento amministrativo. Il procedimento può essere avviato sulla base di un progetto preliminare o analogo purché evidenzi, con elaborato cartografico, le aree potenzialmente impegnate sulle quali apporre il vincolo preordinato all'esproprio, le eventuali fasce di rispetto e le necessarie misure di salvaguardia. Al procedimento partecipano il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero dell'ambiente e le altre amministrazioni interessate nonché i soggetti preposti ad esprimersi in relazione ad eventuali interferenze con altre infrastrutture esistenti. Per il rilascio dell'autorizzazione, ai fini della verifica della conformità urbanistica dell'opera, è fatto obbligo di richiedere il parere motivato degli enti locali nel cui territorio ricadano le opere. Il rilascio del parere non può incidere sul rispetto del termine entro il quale è prevista la conclusione del procedimento.

Modifiche alle disposizioni in materia di sicurezza e sviluppo del sistema elettrico recate dai decreti-legge nn. 239/03 e 7/02, sono state apportate dalla legge 99/2009<sup>4</sup> ai commi 24 e 25 dell'art. 27. In particolare, il comma 24 apporta una serie di modifiche all'articolo 1-sexies del decreto-legge 239/03, recante disposizioni di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per le reti nazionali di trasporto dell'energia e per gli impianti di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici. Il comma 25 reca una integrazione all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 7/02 (c.d. sblocca centrali) con la quale si aggiungono alle opere dichiarate di pubblica utilità e soggette ad una autorizzazione unica, anche gli interventi di sviluppo ed adeguamento della rete elettrica di trasmissione nazionale necessari all'immissione in rete dell'energia prodotta.

Con riferimento al settore del gas si ricorda, invece, che la disciplina delle procedure di autorizzazione per la costruzione e l'esercizio di terminali di rigassificazione di gas

---

<sup>4</sup> Legge 23 luglio 2009, n. 99 "Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia",

naturale liquefatto, anche situati al di fuori di siti industriali, è contenuta nell'articolo 46 del decreto-legge 159/2007 il quale prevede che detta autorizzazione sia rilasciata ai sensi dell'art. 8 della legge 340/2000, a seguito di valutazione dell'impatto ambientale. L'art. 8 della legge n. 340 del 2000 riguarda l'utilizzo di siti industriali per la sicurezza e l'approvvigionamento energetico, e stabilisce che l'uso o il riutilizzo di siti industriali per l'installazione di impianti destinati al miglioramento del quadro di approvvigionamento strategico dell'energia, della sicurezza e dell'affidabilità del sistema, nonché della flessibilità e della diversificazione dell'offerta, è soggetto ad autorizzazione del Ministero dell'industria, di concerto con il Ministero dell'ambiente, d'intesa con la regione interessata, precisando che ai fini della procedura di autorizzazione, per impianti si intendono i rigassificatori di gas naturale liquido. L'art. 46 precisa altresì che nei casi in cui gli impianti siano ubicati in area portuale o ad essa contigua, il giudizio è reso anche in assenza del parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, che deve comunque essere espresso nell'ambito della conferenza di servizi, indicata dal comma 2 dell'art. 8 della citata legge di semplificazione 1999 come la sede istituzionale di svolgimento della procedura autorizzatoria ivi disciplinata, convocata per iniziativa del responsabile unico del procedimento stesso, nominato dal Ministro dell'industria. Sempre ai sensi dell'art. 46 del decreto-legge n. 159, l'autorizzazione è rilasciata con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la regione interessata. L'autorizzazione costituisce variante anche del piano regolatore portuale.

Il comma 31 dell'art. 27, della citata legge 99/2009 interviene in materia di terminali di rigassificazione attraverso una integrale riscrittura dell'articolo 46 del decreto-legge n. 159/07.

**L'articolo 1, comma 1, lettera a) numero 2,** sostituisce il comma 3, del citato articolo 4, del decreto-legge 78/2009 che norma i poteri attribuiti al commissario il quale, sentiti gli enti locali interessati emana gli atti e i provvedimenti, nonché cura tutte le attività, di competenza delle amministrazioni pubbliche, occorrenti all'autorizzazione e all'effettiva realizzazione degli interventi, nel rispetto delle disposizioni comunitarie, avvalendosi ove necessario dei poteri di sostituzione e di deroga di cui all'art. 20, comma 4, del decreto-legge 185/2008.

Il nuovo testo del comma 3 prevede che ciascun Commissario, sentiti gli enti locali interessati, emana gli atti e i provvedimenti, nonché cura tutte le attività, di competenza delle amministrazioni pubbliche che non abbiano rispettato i termini previsti dalla legge o quelli più brevi, comunque non inferiori alla metà, eventualmente fissati in deroga dallo stesso Commissario, occorrenti all'autorizzazione e all'effettiva realizzazione degli interventi, nel rispetto delle disposizioni comunitarie, avvalendosi ove necessario dei poteri di sostituzione e di deroga di cui all'articolo 20, comma 4, del decreto-legge 185/2008.

L'art. 20 del DL 185/2008 (come modificato dall'art. 7, comma 3-bis, del decreto-legge 5/2009) reca norme straordinarie per la velocizzazione delle procedure esecutive di progetti facenti parte del quadro strategico nazionale: in

estrema sintesi, si prevede l'individuazione, con DPCM, di investimenti pubblici da assoggettare a procedure derogatorie nonché l'istituzione di un commissario straordinario con poteri di impulso e anche sostitutivi.

La relazione governativa che accompagna il decreto-legge in commento, recita che con la modifica al comma 3 dell'articolo 4, al fine di preservare le ordinarie attribuzioni in materia degli interventi urgenti relativi alla trasmissione e alla distribuzione dell'energia, nonché degli interventi riguardanti la produzione dell'energia, si prevede che ciascun Commissario, sentiti gli enti locali interessati, emani gli atti e i provvedimenti, nonché curi tutte le attività, di competenza delle amministrazioni pubbliche che non abbiano rispettato i termini preventivamente stabiliti dalla legge o quelli più brevi eventualmente fissati in deroga dallo stesso Commissario, occorrenti all'autorizzazione e all'effettiva realizzazione degli interventi. In tale modo, l'intervento del Commissario nominato dal Consiglio dei ministri assume più esplicitamente il ruolo assegnato ai sensi del citato articolo 4, eventualmente anche attraverso il ricorso ai poteri sostitutivi e di deroga di cui all'articolo 20, comma 4, del medesimo decreto-legge 185/2008, in presenza di mancato rispetto, da parte delle amministrazioni competenti, dei termini previsti dalla legge, ovvero fissati dallo stesso Commissario.

### Le figure dei commissari straordinari

#### *1. Il commissario sbloccacantieri*

art. 13 del decreto-legge 67/1997, modificato dapprima dall'art. 14 della legge 144/1999 (cd "collegato ordinamentale") e dall'art. 2, comma 9, della legge 166/2002 (cd. "collegato infrastrutture") e poi dall'art. 6 del decreto-legge 7/2005, che ha trasformato tale normativa da transitoria a permanente

Poteri: per far ripartire un numero circoscritto di opere (n. 152), avviate da anni, ma bloccate per vari motivi, molte delle quali affidate prima della legge n. 109/1994<sup>5</sup>, il commissario può provvedere in deroga ad ogni disposizione vigente, salvo il rispetto della normativa comunitaria sull'affidamento di appalti, delle norme di tutela del patrimonio storico ed artistico-ambientale e dei principi generali dell'ordinamento.

In caso di assunzione da parte del commissario di competenze regionali, provinciali o comunali, egli è tenuto a

<sup>5</sup> Sul piano della effettiva efficacia delle disposizioni in esame, si ricorda che la Corte dei conti nella delibera 58/2000, aveva evidenziato che su 152 opere interessate, 59 erano ancora bloccate nel momento della redazione della Relazione. Anche se tale dato sembra confermare un certo successo dello strumento, tanto più che il numero delle 59 opere è andato ulteriormente riducendosi successivamente, la Corte non condivideva tale valutazione positiva in quanto lo sblocco era spesso di ordine tecnico, procedurale e contabile, non sostanziale.

trasmettere preventivamente il provvedimento al soggetto ordinariamente competente il quale ha quindici giorni di tempo per disporre la sospensione del provvedimento o per provvedere direttamente (anche in difformità dalle determinazioni del commissario).

*2. Il commissario straordinario per le opere strategiche*

art. 2, commi 5-10, del D.Lgs. 190/2002 confluite nel Titolo III, Capo IV del D.Lgs. 163/2006 (cd. Codice dei contratti pubblici) recante la normativa speciale sulle opere strategiche.

Poteri: funzioni di indirizzo e coordinamento. Sono tenuti a seguire l'andamento delle opere e a provvedere alle azioni di indirizzo e supporto, promuovendo le intese tra i soggetti pubblici e privati interessati. Eventualmente il Presidente del Consiglio può abilitare i commissari straordinari ad esercitare anche i poteri previsti dal citato art. 13 del decreto 67/1997.

Essi hanno, inoltre, l'obbligo di riferire al Presidente del Consiglio, al Ministro delle infrastrutture e al CIPE in ordine alle problematiche riscontrate ed alle iniziative assunte e sono tenuti ad operare secondo le direttive impartite dai tre soggetti sopra menzionati e con il supporto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

*3. Il commissario straordinario per le opere autostradali*

art. 5, commi 7-9 e 11 e 13, del decreto-legge 35/2005 (cd. decreto competitività), confluito nell'art. 194, commi 7-9 e 11-12 del D.Lgs. 163/2006.

Poteri: funzioni di indirizzo e coordinamento e compiti più strettamente operativi. In caso di ritardi, rallentamenti o impedimenti nei lavori possono assumere i poteri di cui al decreto legge 67/1997.

*4. Il commissario di protezione civile*

art. 5 della legge 225/1992

Poteri: I commissari possono agire per mezzo di ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente, con il solo limite del rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

La direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre

2004<sup>6</sup> - diramata a seguito di censure mosse in sede comunitaria sull'esistenza dei presupposti di imprevedibilità e non imputabilità allo Stato membro - stabilisce che le ordinanze non possono contenere deroghe alle disposizioni comunitarie sugli appalti pubblici e circoscrive il ricorso ai commissari a realtà effettivamente caratterizzate dallo stato di emergenza.

Tale modello è stato applicato al settore delle opere infrastrutturali in relazione alla realizzazione del Passante di Mestre.

*5. Il commissario per la velocizzazione delle procedure esecutive di progetti facenti parte del quadro strategico nazionale*

art. 20 del decreto-legge 185/2008, modificato dall'art. 7, comma 3-*bis*, del decreto-legge 5/2009

Poteri: di impulso e sostitutivi; obbligo di comunicare eventuali ritardi al Ministro competente, ovvero al Presidente della regione o delle province autonome di Trento e di Bolzano; proposta di revoca dell'assegnazione delle risorse qualora sopravvengano circostanze che impediscano la realizzazione dell'opera.

A tal fine egli può derogare ad ogni disposizione vigente nel rispetto della normativa comunitaria sull'affidamento dei contratti pubblici nonché dei principi generali dell'ordinamento giuridico. I singoli decreti contengono l'indicazione delle norme cui si intende derogare.

Tale modello, peraltro, non è ancora stato applicato.

**L'articolo 1, comma 1, lettera a) numero 3**, modifica il terzo periodo dell'articolo 4, comma 4-quater, del decreto-legge 78/2009, il quale dispone che venga assegnato alla società Stretto di Messina S.p.a. un contributo in conto

---

<sup>6</sup> <http://www.astrid-online.it/Gli-osserv/llpp/Normativa-/DIR-PCM-protezione-civile.pdf>

impianti di 1.300 milioni di euro a valere sulle risorse del Fondo infrastrutture istituito dall'art. 18, comma 1, lettera b), del decreto-legge 185/2008, demandando al CIPE di determinare, con proprie deliberazioni, le quote annuali del contributo, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica e con le assegnazioni già disposte. Viene, inoltre, previsto che l'amministratore delegato della società Stretto di Messina Spa in carica alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 78/2009, venga nominato commissario straordinario delegato ai sensi dell'art. 20 del citato D.L. 185/2008, con il compito di rimuovere gli ostacoli frapposti al riavvio delle attività, anche attraverso l'adeguamento dei contratti stipulati con il contraente generale e con la società affidataria dei servizi di controllo e verifica della progettazione definitiva, esecutiva e della realizzazione dell'opera, e la conseguente approvazione delle eventuali modifiche del piano economico-finanziario (punto 5 della tabella sulle figure dei commissari straordinari).

Il decreto-legge in commento elimina il riferimento all'amministratore delegato della società Stretto di Messina spa.

La relazione governativa recita che la modifica tende a rimarcare il carattere generale della relativa previsione normativa, al fine di evitare il possibile equivoco interpretativo legato alla circostanza secondo la quale un intervento volto ad assicurare l'avvio delle attività connesse alla realizzazione del ponte sullo Stretto di Messina potesse essere invece ricondotto esclusivamente alla nomina in qualità di Commissario delegato dell'attuale amministratore delegato della società Stretto di Messina Spa.

*Il commissario straordinario ha poteri sostitutivi assai penetranti, in conflitto con l'interesse di una parte del procedimento, nella specie quella di amministratore delegato della concessionaria per la realizzazione dell'infrastruttura.*

La Società Stretto di Messina è stata costituita l'11 giugno 1981 (a seguito della legge istitutiva 1158/1971) ed è concessionaria del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per la progettazione, realizzazione e gestione del Ponte sullo Stretto di Messina, una delle principali opere della cd. legge obiettivo. Il d.lgs. 114/2003 (che reca modifiche ed integrazioni alla legge 1158/1971) conferma la società Stretto di Messina S.p.A. concessionaria per legge della realizzazione del collegamento stabile viario e ferroviario, ivi comprese le necessarie opere connesse, nonché della gestione e manutenzione del collegamento viario e di altri servizi pubblici pertinenti il collegamento tra la Sicilia ed il continente, opera di preminente interesse nazionale.

Il CIPE (Del.66/2003) approva il progetto preliminare del ponte sullo Stretto e dei suoi collegamenti, determinando l'accertamento della compatibilità ambientale dell'opera ed il perfezionamento, ad ogni fine urbanistico ed edilizio, dell'Intesa Stato - regione sulla sua localizzazione. Il finanziamento dell'opera sarà assicurato per il 40% dall'aumento di capitale della società Stretto di Messina e per il 60% con finanziamenti da reperire sui mercati internazionali senza garanzie da parte dello Stato. Nell'aprile 2004 viene pubblicato il bando di gara della Stretto di Messina Spa per la selezione del General Contractor al quale affidare la progettazione definitiva e la realizzazione dell'opera. Nel novembre 2005 il Consiglio di Amministrazione della società Stretto di Messina ha deliberato l'aggiudicazione definitiva della gara per il General Contractor al

raggruppamento guidato da Impregilo. Nel marzo 2006 è stato firmato il contratto tra la Società Stretto di Messina e la Società Impregilo, capogruppo mandataria del Raggruppamento temporaneo d'impresе, per l'affidamento a Contraente generale della progettazione definitiva, esecutiva e della realizzazione del ponte sullo Stretto di Messina e dei suoi collegamenti stradali e ferroviari. Il contratto è del valore di 3,9 miliardi di euro e prevede dieci mesi per la progettazione definitiva ed esecutiva e 5 anni per la realizzazione dell'opera. Nel 2006 è stato definanziato il procedimento amministrativo per la realizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina (articolo 2, comma 92, del decreto-legge 262/2006); la delibera CIPE 6 marzo 2009<sup>7</sup> evidenzia un costo dell'opera di 6.099.230.000,00 € e accerta una disponibilità finanziaria di 1.300 milioni di euro che ora sono effettivamente assegnati con le disposizioni in commento.

### **Modifiche all'articolo 13-bis, in materia di rimpatrio di attività finanziarie e patrimoniali detenuti fuori del territorio dello Stato**

La **lettera b) del comma 1 dell'articolo 1** del provvedimento in esame modifica il comma 3 dell'articolo 13-bis del decreto-legge n. 78 del 2009, con il quale è stata introdotta nell'ordinamento una disciplina in materia di emersione delle attività finanziarie e patrimoniali detenute all'estero mediante la procedura del "rimpatrio" ovvero della "regolarizzazione" (c.d. scudo fiscale).

Il citato comma 3, in particolare, ha disposto che il rimpatrio o la regolarizzazione non possano costituire elemento utilizzabile a sfavore del contribuente, in ogni sede amministrativa o giudiziaria, in via autonoma o addizionale: con la modifica apportata dal testo in esame se ne chiarisce - in senso restrittivo - la portata applicativa precisando che sono esclusi dall'applicazione delle suddette disposizioni i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del medesimo decreto-legge (ossia al 5 agosto 2009).

Si ricorda che la norma introdotta dall'articolo 13-bis del decreto-legge n. 78 del 2009 sul c.d. scudo fiscale riguarda i capitali esportati o detenuti in violazione degli obblighi di dichiarazione dei redditi imponibili di fonte estera sanciti dal decreto legge n. 167 del 1990<sup>8</sup>.

La norma consente di effettuare, nel periodo compreso tra il 15 settembre 2009 e il 15 aprile 2010, il rimpatrio o la regolarizzazione delle attività detenute in data non successiva al 31 dicembre 2008. Tali operazioni si perfezionano con il pagamento dell'imposta straordinaria sulle attività finanziarie e patrimoniali istituita dalla norma suddetta. Qualora le attività interessate si trovino in paesi non appartenenti all'Unione europea, la procedura è subordinata al cosiddetto rimpatrio dei capitali, ovvero al rientro

---

<sup>7</sup> "Legge n. 443/2001 - Ricognizione sullo stato di attuazione del Programma delle infrastrutture strategiche e piano 2009: Presa d'atto. (Deliberazione n. 10/2009)

<sup>8</sup> Decreto recante *Rilevazione ai fini fiscali di taluni trasferimenti da e per l'estero di denaro, titoli e valori*.

in Italia del denaro e delle attività, mentre qualora si trovino in paesi dell'Unione europea ovvero in paesi aderenti allo Spazio economico europeo che garantiscono un effettivo scambio di informazioni fiscali in via amministrativa, è possibile scegliere di regolarizzare, ovvero di rimpatriare le attività finanziarie e patrimoniali.

L'imposta consiste in una aliquota sintetica fissata in misura pari al 50 per cento, comprensiva di sanzioni ed interessi, da applicare al rendimento presunto dell'importo corrispondente alle attività estere.

## **Modifiche all'articolo 17, in materia di disciplina della Corte dei conti**

L'**articolo 1, comma 1, lettera c)**, interviene sull'art. 17, commi 30-*ter* e 30-*quater*, del decreto-legge 78/2009 (di seguito anche il "decreto-legge anticrisi"), recanti modifiche alla disciplina della Corte dei conti.

Si ricorda infatti che l'art. 17, commi da 30 a 31, del decreto-legge anticrisi introduce diverse modifiche alla disciplina della Corte dei conti.

Il comma 30 estende l'ambito di applicazione del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti anche agli atti e ai contratti per incarichi temporanei a soggetti estranei alla pubblica amministrazione o relativi all'affidamento di studi o consulenze da parte delle pubbliche amministrazioni.

Il comma 30-*bis*, introdotto come i successivi fino al 30-*quinqüies* durante l'esame in prima lettura del disegno di legge di conversione dalla Camera dei deputati, attribuisce alla Sezione centrale del controllo di legittimità la competenza relativamente ai controlli per le nuove fattispecie introdotte dal precedente comma 30.

Come si dirà oltre, il comma 30-*ter*, primo periodo, precisa che le Procure regionali della Corte dei conti esercitano l'azione per il risarcimento del danno all'immagine subito dall'amministrazione nei soli casi di procedimento di responsabilità per danno erariale ai sensi dell'art. 7 della legge 97/2001. Contestualmente, con una norma di interpretazione autentica, il secondo e terzo periodo del comma 30-*ter* precisano cosa si debba intendere per danno erariale perseguibile innanzi alle sezioni giurisdizionali della Corte, fornendo altresì ulteriori precisazioni in merito all'esercizio dell'azione, mentre con il quarto periodo del comma in parola si dispone altresì la nullità di qualunque atto istruttorio o processuale posto in essere in violazione delle disposizioni recate dallo stesso comma 30-*ter*.

Il successivo comma 30-*quater* prevede cause di esclusione della colpa grave nel giudizio per responsabilità e modifica le norme che regolano la quantificazione del danno.

Il comma 30-*quinqüies* integra l'interpretazione autentica recata dall'art. 10-*bis*, comma 10, del decreto-legge 203/2005 in materia di azione di responsabilità e di spese legali.

Il comma 31 prevede che, in caso di questioni risolte in modo difforme dalle sezioni regionali di controllo o sui casi che presentano una questione di massima di particolare rilevanza, il Presidente della Corte dei conti può richiedere alla sezioni riunite di esprimersi in materia con pronunce di orientamento generale alle quali le sezioni regionali si devono conformare.

Come si è anticipato, il decreto-legge correttivo riguarda esclusivamente i commi 30-ter e 30-quater dell'art. 17 del decreto-legge anticrisi.

In particolare, la modifica di cui al **numero 1)** interviene sul comma 30-ter, sostituendone i primi tre periodi.

La formulazione originaria del primo periodo stabiliva che le Procure regionali della Corte dei conti potessero esercitare l'azione per il risarcimento del danno all'immagine subito dall'amministrazione esclusivamente nei casi previsti dall'art. 7 della legge 27 marzo 2001, n. 97<sup>9</sup>, ossia in caso di condanna definitiva. La disposizione richiamata dispone infatti che la sentenza irrevocabile di condanna pronunciata nei confronti dei dipendenti indicati nell'art. 3 della medesima legge per i delitti contro la pubblica amministrazione previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale<sup>10</sup> sia comunicata al competente procuratore regionale della Corte dei conti affinché promuova entro 30 giorni l'eventuale procedimento di responsabilità per danno erariale nei confronti del condannato.

In materia di risarcimento del danno all'immagine si richiama la sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite Civili, del 25 giugno 1997, n. 5668 secondo la quale spetta alla Corte dei conti la cognizione non solo del danno erariale ma anche del danno conseguente alla perdita di prestigio ed al grave detrimento dell'immagine della personalità pubblica dello Stato che, pur se non comporta una diminuzione patrimoniale diretta, è tuttavia suscettibile di una valutazione patrimoniale sotto il profilo della spesa necessaria al ripristino del bene giuridico leso.

Il secondo periodo recava la definizione di danno erariale perseguibile innanzi alle sezioni giurisdizionali della Corte dei conti, circoscrivendolo all'effettivo depauperamento finanziario o patrimoniale arrecato:

(1) ad uno degli organi previsti dall'art. 114 della Costituzione – Comuni, Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, ovvero

(2) ad altro "*organismo di diritto pubblico*".

Si precisava inoltre che il suddetto danno dovesse essere stato illegittimamente cagionato ai sensi dell'art. 2043 c.c. (recante la disciplina del risarcimento per fatto illecito).

Ai sensi del terzo periodo, l'"esercizio dell'azione" da parte del pubblico ministero contabile era subordinata alla presenza di due requisiti:

(1) esistenza di una specifica e precisa notizia di danno e inoltre

(2) danno cagionato per dolo o colpa grave.

Il quarto periodo prevede la nullità di tutti gli atti istruttori o processuali posti in essere in violazione delle disposizioni di cui ai precedenti tre periodi, salvo che sia già

---

<sup>9</sup> "*Norme sul rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare ed effetti del giudicato penale nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche*".

<sup>10</sup> I delitti contro la pubblica amministrazione previsti sono i seguenti: peculato (art. 314 c.p.); concussione (art. 317 c.p.); corruzione per un atto d'ufficio (art. 318 c.p.); corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.); corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter); corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320).

stata pronunciata sentenza anche non definitiva alla data di entrata in vigore del decreto-legge anticrisi.

Tale nullità può essere fatta valere in ogni momento, da chiunque vi abbia interesse, innanzi alla competente sezione giurisdizionale della Corte dei conti, che deve decidere nel termine perentorio di 30 giorni dal deposito della richiesta.

Il decreto-legge correttivo sostituisce i primi tre periodi dell'art. 17, comma 30-*ter*. Rispetto a quanto disposto dal decreto-legge anticrisi, esso:

- conserva il divieto per il pubblico ministero contabile di agire in assenza di una notizia di danno. Tale notizia deve essere "*specificata*" e "*concreta*" (e non già "*specificata*" e "*precisa*", come previsto dal decreto-legge anticrisi). Vengono fatte salve "*le fattispecie direttamente sanzionate dalla legge*". L'esistenza della notizia di danno assume rilevanza ai fini dell'inizio dell'attività istruttoria (il decreto-legge anticrisi fa invece riferimento all'esercizio dell'azione);

- elimina il riferimento al fatto che l'attività del pubblico ministero contabile debba essere circoscritta ai soli casi in cui il danno sia stato cagionato per dolo o colpa grave<sup>11</sup>;

- elimina la definizione di danno erariale;

- conserva la previsione in virtù della quale le Procure della Corte dei conti debbano esercitare l'azione per il risarcimento del danno all'immagine nei soli casi e nei modi previsti dall'art. 7 della legge 97/2001, in materia di responsabilità per danno erariale (v. *supra*);

- prevede che, in caso di risarcimento del danno all'immagine, il decorso del termine di prescrizione di cui all'art. 1, comma 2, della legge 14 gennaio 1994, n. 20<sup>12</sup> resti sospeso fino alla conclusione del procedimento penale.

Il decreto-legge correttivo non modifica invece il quarto periodo dell'art. 17, comma 30-*ter*, il quale, come si è detto, dispone che qualunque atto istruttorio o processuale, posto in essere in violazione delle disposizioni recate dallo stesso comma, sia nullo e che tale nullità possa essere fatta valere in qualunque momento, da chiunque ne abbia interesse, davanti alla competente sezione giurisdizionale della Corte dei conti, che a sua volta decide nel termine perentorio di trenta giorni.

---

<sup>11</sup> Si ricorda che la Commissione giustizia del Senato, nel parere favorevole con osservazioni approvato il 30 luglio 2009 in sede consultiva sul decreto-legge anticrisi, aveva osservato, tra l'altro, che il combinato disposto dell'originario terzo periodo del comma 30-*ter* - che limitava l'azione per danno erariale ai soli casi di dolo e colpa grave - col successivo quarto periodo - che stabiliva la nullità di qualunque atto istruttorio o processuale posto in essere in violazione della suddetta disposizione - rischiava di paralizzare l'azione investigativa del pubblico ministero contabile, la quale è essa stessa diretta a valutare la sussistenza degli elementi psicologici richiesti per l'esercizio dell'azione.

<sup>12</sup> "*Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti*". In particolare, l'art. 1, comma 2, prevede che il diritto al risarcimento del danno si prescriva in ogni caso in 5 anni, decorrenti dalla data in cui si è verificato il fatto dannoso, ovvero, in caso di occultamento doloso del danno, dalla data della sua scoperta.

Derogano rispetto a quanto illustrato i casi per i quali sia stata pronunciata sentenza, anche non definitiva, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto anticrisi.

*Si valuti se gli aggettivi "specificata" e "concreta" riferiti alla notizia di danno siano sufficientemente determinati da scongiurare il rischio che la disposizione in questione - combinata con l'ampia nullità prevista dal quarto periodo (che può essere fatta valere "in ogni momento", "da chiunque via abbia interesse") - possa ingenerare incertezze interpretative e dispiegare effetti negativi sul buon andamento dell'azione della Corte dei conti.*

La modifica di cui al **numero 2)** interviene sul comma 30-*quater*, lettera *a*), del suddetto art. 17, che ha novellato l'art. 1 della legge 20/1994, escludendo la gravità della colpa (con la conseguenza che i fatti o le omissioni commesse non sono più soggette ad azione di responsabilità), se il danno trae origine dall'emanazione di un atto vistato o registrato in sede di preventivo controllo di legittimità.

Il decreto-legge correttivo precisa che l'esclusione della gravità della colpa è limitata ai profili presi in considerazione nell'esercizio del controllo.

**Articolo 2**  
*(Entrata in vigore)*

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

L'**articolo 2** dispone in ordine all'entrata in vigore del decreto-legge, fissata per il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in Gazzetta ufficiale (5 agosto 2009).



**TESTO A FRONTE**



**Articolo 1***(Modificazioni al decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78)***Comma 1, lettera a)**

<b>Decreto legge 1 luglio 2009, n. 78<sup>13</sup></b>	
<i>Provvedimenti anticrisi nonché proroga di termini</i>	
Articolo 4	
<i>Interventi urgenti per le reti dell'energia</i>	
Testo previgente	Testo vigente
1. Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro per la semplificazione normativa, individua gli interventi relativi alla trasmissione e alla distribuzione dell'energia, nonché, d'intesa con le regioni e le province autonome interessate, gli interventi relativi alla produzione dell'energia, da realizzare con capitale prevalentemente o interamente privato, per i quali ricorrono particolari ragioni di urgenza in riferimento allo sviluppo socio-economico e che devono essere effettuati con mezzi e poteri straordinari.	1. Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, <b>con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro per la semplificazione normativa</b> , individua gli interventi relativi alla trasmissione ed alla distribuzione dell'energia, nonché, d'intesa con le regioni e le province autonome interessate, gli interventi relativi alla produzione dell'energia, da realizzare con capitale prevalentemente o interamente privato, per i quali ricorrono particolari ragioni di urgenza in riferimento allo sviluppo socio-economico e che devono essere effettuati con mezzi e poteri straordinari.
2. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1 sono nominati uno o più Commissari straordinari del Governo, ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400; la relativa deliberazione del Consiglio dei Ministri è adottata con le stesse modalità di cui al comma 1 del presente articolo.	2. <i>Identico</i>
3. Ciascun Commissario, sentiti gli enti locali interessati, emana gli atti e i	3. Ciascun Commissario, sentiti gli enti locali interessati, emana gli atti e i

<sup>13</sup> Convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.

<b>Decreto legge 1 luglio 2009, n. 78<sup>13</sup></b>	
<i>Provvedimenti anticrisi nonché proroga di termini</i>	
Articolo 4	
<i>Interventi urgenti per le reti dell'energia</i>	
Testo previgente	Testo vigente
provvedimenti, nonché cura tutte le attività, di competenza delle amministrazioni pubbliche, occorrenti all'autorizzazione e all'effettiva realizzazione degli interventi, nel rispetto delle disposizioni comunitarie, avvalendosi ove necessario dei poteri di sostituzione e di deroga di cui all'articolo 20, comma 4, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.	provvedimenti, nonché cura tutte le attività, di competenza delle amministrazioni pubbliche <b>che non abbiano rispettato i termini previsti dalla legge o quelli più brevi, comunque non inferiori alla metà, eventualmente fissati in deroga dallo stesso Commissario</b> , occorrenti all'autorizzazione e all'effettiva realizzazione degli interventi, nel rispetto delle disposizioni comunitarie, avvalendosi ove necessario dei poteri di sostituzione e di deroga di cui all'articolo 20, comma 4, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
4. Con i provvedimenti di cui al comma 1 sono altresì individuati le strutture di cui si avvale il Commissario straordinario, senza che ciò comporti nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, nonché i poteri di controllo e di vigilanza del Ministro per la semplificazione normativa e degli altri Ministri competenti.	4. <i>Identico</i>
4-bis. All'articolo 17 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, al comma 1, dopo le parole: « nonché dell'amministrazione della giustizia » sono inserite le seguenti: « e dell'amministrazione finanziaria relativamente alla gestione del sistema informativo della fiscalità ».	4-bis. <i>Identico</i>
4-ter. Fermi restando gli effetti della	4-ter. <i>Identico</i>

<b>Decreto legge 1 luglio 2009, n. 78<sup>13</sup></b>	
<i>Provvedimenti anticrisi nonché proroga di termini</i>	
Articolo 4	
<i>Interventi urgenti per le reti dell'energia</i>	
Testo previgente	Testo vigente
<p>revoca da parte del giudice dell'esecuzione della confisca dei terreni abusivamente lottizzati e delle opere abusivamente costruite ai sensi dell'articolo 44, comma 2, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, ai fini della restituzione all'avente diritto e della liquidazione delle somme reciprocamente dovute in conseguenza della decisione della Corte europea dei diritti dell'uomo che abbia accertato il contrasto della misura della confisca con la Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, resa esecutiva dalla legge 4 agosto 1955, n. 848, e dei relativi Protocolli addizionali, la stima degli immobili avviene comunque in base alla destinazione urbanistica attuale e senza tenere conto del valore delle opere abusivamente costruite. Ove sugli immobili confiscati siano stati realizzati interventi di riparazione straordinaria, miglioramenti o addizioni, se ne tiene conto al valore in essere all'atto della restituzione all'avente diritto. Ai medesimi fini si tiene conto delle spese compiute per la demolizione delle opere abusivamente realizzate e per il ripristino dello stato dei luoghi.</p>	
<p>4-<i>quater</i>. A valere sulle risorse del Fondo istituito ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera b), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28</p>	<p>4-<i>quater</i>. A valere sulle risorse del Fondo istituito ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera b), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio</p>

<b>Decreto legge 1 luglio 2009, n. 78<sup>13</sup></b>	
<i>Provvedimenti anticrisi nonché proroga di termini</i>	
Articolo 4	
<i>Interventi urgenti per le reti dell'energia</i>	
Testo previgente	Testo vigente
<p>gennaio 2009, n. 2, e' assegnato alla societa' Stretto di Messina Spa un contributo in conto impianti di 1.300 milioni di euro. Il CIPE determina, con proprie deliberazioni, le quote annuali del contributo, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica e con le assegnazioni gia' disposte.</p> <p><b>L'amministratore delegato della societa' Stretto di Messina Spa in carica alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e' nominato commissario straordinario delegato ai sensi dell'articolo 20 del citato decreto-legge n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009, e successive modificazioni, per rimuovere gli ostacoli frapposti al riavvio delle attivita', anche mediante l'adeguamento dei contratti stipulati con il contraente generale e con la societa' affidataria dei servizi di controllo e verifica della progettazione definitiva, esecutiva e della realizzazione dell'opera, e la conseguente approvazione delle eventuali modifiche del piano economico-finanziario.</b></p>	<p>2009, n. 2, e' assegnato alla societa' Stretto di Messina Spa un contributo in conto impianti di 1.300 milioni di euro. Il CIPE determina, con proprie deliberazioni, le quote annuali del contributo, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica e con le assegnazioni gia' disposte.</p> <p><b>E' nominato un</b> commissario straordinario delegato ai sensi dell'articolo 20 del citato decreto-legge n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009, e successive modificazioni, per rimuovere gli ostacoli frapposti al riavvio delle attivita', anche mediante l'adeguamento dei contratti stipulati con il contraente generale e con la societa' affidataria dei servizi di controllo e verifica della progettazione definitiva, esecutiva e della realizzazione dell'opera, e la conseguente approvazione delle eventuali modifiche del piano economico-finanziario.</p>
<p><i>4-quinquies.</i> Il mandato del commissario straordinario ha una durata di sessanta giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Alla scadenza del mandato, il commissario straordinario riferisce al CIPE e al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sull'attivita' svolta e trasmette i relativi atti alla struttura tecnica di missione di cui all'articolo 163, comma 3, del codice dei contratti pubblici</p>	<p><i>4-quinquies. Identico</i></p>

<b>Decreto legge 1 luglio 2009, n. 78<sup>13</sup></b> <i>Provvedimenti anticrisi nonché proroga di termini</i>	
Articolo 4 <i>Interventi urgenti per le reti dell'energia</i>	
Testo previgente	Testo vigente
relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni.	



**Articolo 1**  
(*Modificazioni al decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78*)

**Comma 1, lettera b)**

<b>Decreto legge 1 luglio 2009, n. 78<sup>14</sup></b>	
<i>Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini.</i>	
Articolo 13-bis	
<i>Disposizioni concernenti il rimpatrio di attività finanziarie e patrimoniali detenute fuori del territorio dello Stato</i>	
Testo previgente	Testo vigente
<p>1. E' istituita un'imposta straordinaria sulle attività finanziarie e patrimoniali:</p> <p style="margin-left: 20px;"><i>a)</i> detenute fuori del territorio dello Stato senza l'osservanza delle disposizioni del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e successive modificazioni;</p> <p style="margin-left: 20px;"><i>b)</i> a condizione che le stesse siano rimpatriate in Italia da Stati non appartenenti all'Unione europea, ovvero regolarizzate o rimpatriate perché detenute in Stati dell'Unione europea e in Stati aderenti allo Spazio economico europeo che garantiscono un effettivo scambio di informazioni fiscali in via amministrativa.</p>	<p>1. <i>Identico</i></p>
<p>2. L'imposta si applica come segue:</p> <p style="margin-left: 20px;"><i>a)</i> su un rendimento lordo presunto in ragione del 2 per cento annuo per i cinque anni precedenti il rimpatrio o la regolarizzazione, senza possibilità di scomputo di eventuali perdite;</p> <p style="margin-left: 20px;"><i>b)</i> con un'aliquota sintetica del 50 per cento per anno, comprensiva di interessi e sanzioni, e senza diritto allo scomputo di</p>	<p>2. <i>Identico</i></p>

<sup>14</sup> Convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.

<b>Decreto legge 1 luglio 2009, n. 78<sup>14</sup></b>	
<i>Provvedimenti anticrisi, nonchè proroga di termini.</i>	
Articolo 13-bis	
<i>Disposizioni concernenti il rimpatrio di attività finanziarie e patrimoniali detenute fuori del territorio dello Stato</i>	
Testo previgente	Testo vigente
eventuali ritenute o crediti.	
<p>3. Il rimpatrio ovvero la regolarizzazione si perfezionano con il pagamento dell'imposta e non possono in ogni caso costituire elemento utilizzabile a sfavore del contribuente, in ogni sede amministrativa o giudiziaria, in via autonoma o addizionale.</p>	<p>3. Il rimpatrio ovvero la regolarizzazione si perfezionano con il pagamento dell'imposta e non possono in ogni caso costituire elemento utilizzabile a sfavore del contribuente, in ogni sede amministrativa o giudiziaria, in via autonoma o addizionale, <b>con esclusione dei procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.</b></p>
<p>4. L'effettivo pagamento dell'imposta produce gli effetti di cui agli articoli 14 e 15 e rende applicabili le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, e successive modificazioni. Restano comunque esclusi dal campo di applicazione del presente articolo i reati, ad eccezione dei reati di dichiarazione infedele e di omessa dichiarazione di cui agli articoli 4 e 5 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.</p>	<p>4. <i>Identico</i></p>
<p>5. Il rimpatrio o la regolarizzazione operano con le stesse modalità, in quanto applicabili, previste dagli articoli 11, 13, 14, 15, 16, 19, commi 2 e 2-bis, e 20, comma 3, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, e successive modificazioni, nonché dal decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73. Il direttore dell'Agenzia delle entrate stabilisce con proprio provvedimento le disposizioni e gli adempimenti, anche dichiarativi, per l'attuazione del presente articolo.</p>	<p>5. <i>Identico</i></p>

<b>Decreto legge 1 luglio 2009, n. 78<sup>14</sup></b>	
<i>Provvedimenti anticrisi, nonchè proroga di termini.</i>	
Articolo 13-bis	
<i>Disposizioni concernenti il rimpatrio di attività finanziarie e patrimoniali detenute fuori del territorio dello Stato</i>	
Testo previgente	Testo vigente
6. L'imposta di cui al comma 1 si applica sulle attività finanziarie e patrimoniali detenute a partire da una data non successiva al 31 dicembre 2008 e rimpatriate ovvero regolarizzate a partire dal 15 settembre 2009 e fino al 15 aprile 2010.	<i>6. Identico</i>
7. All'articolo 5 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:  a) al comma 4, le parole: «dal 5 al 25» sono sostituite dalle seguenti: «dal 10 al 50»;  b) al comma 5, le parole: «dal 5 al 25» sono sostituite dalle seguenti: «dal 10 al 50»	<i>7. Identico</i>
8. Le maggiori entrate derivanti dal presente articolo affluiscono ad un'apposita contabilità speciale per essere destinate alle finalità indicate all'articolo 16, comma 3.	<i>8. Identico</i>



**Articolo 1***(Modificazioni al decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78)***Comma 1, lettera c)**

<b>Decreto legge 1 luglio 2009, n. 78<sup>15</sup></b>	
<i>Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini</i>	
Articolo 17	
<i>Enti pubblici: economie, controlli, Corte dei conti</i>	
Testo previgente	Testo vigente
(...)	(...)
<p>30-ter. Le procure regionali della Corte dei conti esercitano l'azione per il risarcimento del danno all'immagine subito dall'amministrazione nei soli casi previsti dall'articolo 7 della legge 27 marzo 2001, n. 97. Per danno erariale perseguibile innanzi alle sezioni giurisdizionali della Corte dei conti si intende l'effettivo depauperamento finanziario o patrimoniale arrecato ad uno degli organi previsti dall'articolo 114 della Costituzione o ad altro organismo di diritto pubblico, illecitamente cagionato ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile. L'azione e' esercitabile dal pubblico ministero contabile, a fronte di una specifica e precisa notizia di danno, qualora il danno stesso sia stato cagionato per dolo o colpa grave. Qualunque atto istruttorio o processuale posto in essere in violazione delle disposizioni di cui al presente comma, salvo che sia stata gia' pronunciata sentenza anche non definitiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e'</p>	<p><b>30-ter. Le procure della Corte dei conti possono iniziare l'attività istruttorio ai fini dell'esercizio dell'azione di danno erariale a fronte di specifica e concreta notizia di danno, fatte salve le fattispecie direttamente sanzionate dalla legge. Le procure della Corte dei conti esercitano l'azione per il risarcimento del danno all'immagine nei soli casi e nei modi previsti dall'articolo 7 dalla legge 27 marzo 2001, n. 97. A tale ultimo fine, il decorso del termine di prescrizione di cui al comma 2 dell'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, è sospeso fino alla conclusione del procedimento penale. Qualunque atto istruttorio o processuale posto in essere in violazione delle disposizioni di cui al presente comma, salvo che sia stata gia' pronunciata sentenza anche non definitiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e' nullo e la relativa nullita' puo' essere fatta valere in ogni momento, da chiunque vi abbia interesse, innanzi alla</b></p>

<sup>15</sup> Convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.

<b>Decreto legge 1 luglio 2009, n. 78<sup>15</sup></b>	
<i>Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini</i>	
Articolo 17	
<i>Enti pubblici: economie, controlli, Corte dei conti</i>	
Testo previgente	Testo vigente
nullo e la relativa nullità può essere fatta valere in ogni momento, da chiunque vi abbia interesse, innanzi alla competente sezione giurisdizionale della Corte dei conti, che decide nel termine perentorio di trenta giorni dal deposito della richiesta.	competente sezione giurisdizionale della Corte dei conti, che decide nel termine perentorio di trenta giorni dal deposito della richiesta.
<p>30-<i>quater</i>. All'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p><i>a)</i> al comma 1, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «In ogni caso è esclusa la gravità della colpa quando il fatto dannoso tragga origine dall'emanazione di un atto vistato e registrato in sede di controllo preventivo di legittimità.»;</p> <p><i>b)</i> al comma 1-<i>bis</i>, dopo le parole: «dall'amministrazione» sono inserite le seguenti: «di appartenenza, o da altra amministrazione.»</p>	<p>30-<i>quater</i>. All'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p><i>a)</i> al comma 1, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «In ogni caso è esclusa la gravità della colpa quando il fatto dannoso tragga origine dall'emanazione di un atto vistato e registrato in sede di controllo preventivo di legittimità, <b>limitatamente ai profili presi in considerazione nell'esercizio del controllo.</b>»;</p> <p><i>b)</i> al comma 1-<i>bis</i>, dopo le parole: «dall'amministrazione» sono inserite le seguenti: «di appartenenza, o da altra amministrazione.»</p>
(...)	(...)



## Ultimi dossier del Servizio Studi

135	Dossier	L'educazione finanziaria: esperienze internazionali a confronto
136	Documentazione di base	L'educazione finanziaria in Italia
137	Schede di lettura	Disegni di legge AA.SS. nn. 1611, 212, 547, 781 e 932 in materia di intercettazioni telefoniche
138	Documentazione di base	Recenti sviluppi della situazione in Iran: materiali
139	Dossier	Disegni di legge AA.SS. nn. 83, 1092, 1428 e 1625 Referendum e iniziativa popolare
140	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 1195-B "Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia" Edizione provvisoria
141	Schede di lettura	Atto del Governo n. 100 "Schema di decreto legislativo recante disposizioni correttive al decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 229, di attuazione della direttiva 2004/25/CE concernente le offerte pubbliche di acquisto"
142	Testo a fronte	Atto del Governo n. 101 "Schema di decreto legislativo recante modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, di attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione"
143	Dossier	Le materie di interesse per la Commissione parlamentare antimafia nel primo anno della XVI legislatura
144	Dossier	Disegno di legge A.S. n. 1724 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, recante provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali" <i>Sintesi</i> - Ed. provvisoria
145/I	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 1724 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, recante provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali" - Vol. I (Artt. 1-16- <i>bis</i> ) - Ed. provvisoria
145/II	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 1724 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, recante provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali" - Vol. II (Artt. 17-25) - Ed. provvisoria
146	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 1721 "Riconoscimento della personalità giuridica della Scuola per l'Europa di Parma"

Il testo del presente dossier è disponibile in formato elettronico PDF su Internet, all'indirizzo [www.senato.it](http://www.senato.it), seguendo il percorso: "Leggi e documenti - dossier di documentazione - Servizio Studi - Dossier".